

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 novembre 2006 — Jiménez Martínez/Commissione**

(Procedimento T-115/05) <sup>(1)</sup>

(«*Dipendenti — Invalidità — Commissione di invalidità — Atto preparatorio — Interesse ad agire — Irregolarità del procedimento contenzioso — Irricevibilità manifesta*»)

(2006/C 331/92)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Jiménez Martínez (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e K. Hermann, agenti)

**Oggetto**

Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni della commissione di invalidità 21 aprile e 22 luglio 2004, e, dall'altro, domanda di risarcimento danni a riparazione del pregiudizio assertivamente subito in conseguenza di tali decisioni.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
- 2) Le spese sostenute dalle parti restano a carico di ciascuna di esse.

<sup>(1)</sup> GU C 115 del 14.5.2005.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2006 — Weber/Commissione**

(Causa T-290/05) <sup>(1)</sup>

(«*Accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie — Rifiuto — Atto introduttivo di giudizio — Irricevibilità manifesta — Non luogo a statuire*»)

(2006/C 331/93)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Friedrich Weber (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. W. Declair)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: agenti P. Costa de Oliveira e C. Ladenburger)

**Oggetto**

Ricorso contro la decisione del Segretario generale della Commissione 27 maggio 2005 che respinge la richiesta del ricorrente di prendere visione di una lettera inviata dalla Direzione Generale «Concorrenza» al governo federale tedesco a proposito di un procedimento in materia di aiuti di Stato.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto per manifesta irricevibilità.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese proprie e a quelle sostenute dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 257 del 15.10.2005.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 novembre 2006 — Anheuser-Busch/Uami — Budějovický Budvar (BUDWEISER)**

(Causa T-366/05) <sup>(1)</sup>

(«*Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BUDWEILER — Marchi denominativi internazionali ed emblematici anteriori BUDWEISER e BUDWEISER BUDVAR — Rifiuto di registrazione — Limitazione dei prodotti richiesti — Ricorso manifestamente privo di ogni fondamento giuridico*»)

(2006/C 331/94)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Anheuser-Busch, Inc. (Saint Louis, Missouri, Stati Uniti) (rappresentanti: V. von Bomhard, B. Goebel, A. Renck e A. Pohlmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, agente)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Budějovický Budvar, národní podnik (Česke Budějovice, Repubblica Ceca) (rappresentante: F. Fajgenbaum, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, 11 luglio 2005 (caso R 514/2004-2), relativo a un procedimento d'opposizione tra Budějovický Budvar, národní podnik e Anheuser-Busch, Inc.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Anheuser-Busch, Inc. è condannata a sostenere le proprie spese, nonché quelle dell'UAMI e della Budějovický Budvar, národní podnik.

(<sup>1</sup>) GU C 330 del 24.12.2005.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2006**  
— MMT/Commissione

(Causa T-392/05) (<sup>1</sup>)

**(Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Eccezione di irricevibilità)**

(2006/C 331/95)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* MMT Mecklenburg-Strelitzer Montage- und Tiefbau GmbH (Neustrelitz, Germania) (rappresentanti: R.-J. Kurschus, M. Zimmermann, M. Grehsin e C. Kupke, avvocati)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e T. Scharf, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 marzo 2003, 2003/595/CE, su un regime di aiuti, al quale la Germania ha dato esecuzione, che prevede l'erogazione di sovvenzioni intese a favorire la vendita e l'esportazione di prodotti del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore (GU L 202, pag. 15), nella misura in cui tale decisione qualifica come aiuto di Stato illegittimo, ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, il sostegno finanziario previsto dalla direttiva del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore per gli uffici condivisi nel territorio di paesi candidati ufficiali per l'adesione all'Unione europea.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto perché irricevibile.
- 2) La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

(<sup>1</sup>) GU C 22 del 28.1.2006.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006**  
— K-Swiss/Uami (Strisce parallele su una scarpa)

(Causa T-14/06) (<sup>1</sup>)

**(Marchio comunitario — Incidenti di procedura — Eccezione di irricevibilità — Notifica della decisione della commissione di ricorso — Termine di ricorso)**

(2006/C 331/96)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* K-Swiss, Inc. (West Lake Village, California, Stati Uniti) (rappresentante: avv. H. Hübner)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: Ó. Mondéjar, agente)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Prima Commissione di ricorso dell'UAMI 26 settembre 2005 (procedimento R 1109/2004-1), riguardante la registrazione di un marchio che si presenta in forma di cinque strisce parallele disposte sulla parte laterale della rappresentazione di una scarpa come marchio comunitario.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è irricevibile
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 86 del 8.4.2006.